



Notaio
Filippo Macchini

REPERTORIO 377

RACCOLTA 294

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi sette febbraio duemilaventisei, in Marcellina, Strada dei Caolini n. 260, alle ore dodici e trentasei minuti.

Innanzitutto a me Dr. **FILIPPO MACCHINI**, Notaio in Tivoli, con studio ivi alla Via Vincenzo Pacifici n. 20, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

REGISTRATO A
TIVOLI
IL 13/02/2026
AL N. 1106
SERIE IT
ESENTE

E' PRESENTE LA SIGNORA:

- **BAGAZZOLI DANIELA**, nata a Tivoli il 14 marzo 1961 ed ivi residente in Via delle Mimose n. 23, codice fiscale BGZ DNL 61C54 L182S, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione "Il Sogno ONLUS", con sede in Tivoli (RM), Strada San Pastore s.n.c., Codice Fiscale 94042890585, partita Iva 11202591001, iscritta presso il competente registro delle Onlus sin dal 10 luglio 2006, al presente atto autorizzata dal vigente statuto sociale come ella mi dichiara. Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di assistere all'assemblea straordinaria di detta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione di un nuovo testo di statuto contenente le modifiche per poter iscrivere l'associazione quale "Organismo di Volontariato" nel RUNTS;

2. Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 117/2017;

La comparente mi richiede di far constare da pubblico verbale le risultanze e le deliberazioni della stessa.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

- a norma delle vigenti disposizioni statutarie assume la presidenza dell'Assemblea, la stessa comparente la quale consta e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione in questo luogo giorno ed ora, con le modalità di statuto, per discutere e deliberare sul citato ordine del giorno;

- che sono presenti in proprio o per delega tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro soci e muniti di diritto di voto, come il Presidente accerta e mi dichiara, in persona di:

- essa comparente, sopra generalizzata

- **RICCI CARLO**, nato a Roma il 27 settembre 1943, residente in Tivoli, Via Michelangelo n. 35, codice fiscale RCC CRL 43P27 H501M;

- **ORFEO GIUSEPPE**, nato a Palermo il 28 dicembre 1973, residente in Roma, Via Ardeatina n. 1239 A, codice fiscale RFO GPP 73T28 G273Y il quale rappresenta altresì l'associato

FERAZZOLI PAOLO, nato a Roma l'8 febbraio 1970, residente in Roma, Via Carlo Denina n. 117, codice fiscale FRZ PLA 70B08 H501Y giusta delega già acquisita agli atti sociali;

- IRTI ALBERTO, nato a Guidonia Montecelio (RM) il 13 gennaio 1960, residente in Guidonia Montecelio, Via Nicola Ricciotti n. 2, codice fiscale RTI LRT 60A13 E263A il quale rappresenta altresì l'associata RICCHIONE OMBRETTA, nata a Tivoli il 21 settembre 1967 ivi residente in Via A. Treves Segrè n. 8 giusta delega già acquisita agli atti sociali;

- GIORDANO STEFANO, nato a Tivoli (RM) l'11 febbraio 1963, residente in Roma, Via San Remo n. 3, codice fiscale GRD SFN 63B11 L182W, il quale rappresenta altresì l'associato RATEMI CARLO, nato a Guidonia Montecelio (RM) il 2 febbraio 1962, ivi residente in Via Caio Cestio n. 74 codice fiscale RTM CRL 62B02 E263G giusta delega già acquisita agli atti sociali;

- DE STEFANO MICHELE, nato a Tivoli (RM) il 23 novembre 1984, residente in Tivoli, Via A. Treves Segrè n. 4/A, codice fiscale DST MHL 84S23 L182R;

- CIPRIANI LAURA, nata a Tivoli (RM) il 29 gennaio 1945, residente in Tivoli, Via Michelangelo n. 35, codice fiscale CPR LRA 45A69 L182J la quale rappresenta altresì l'associata PILOGALLO RAFFAELLA, nata a Marino (RM) il 30 maggio 1979, residente in Albano Laziale, Via Gaetano Doninzetti n. 8 codice fiscale PLG RFL 79E70 E958G giusta delega già acquisita agli atti sociali;

- TERRONE PAOLO, nato a Casale Monferrato (AL) il 24 agosto 1963, residente in Guidonia Montecelio, Viale Montecelio n. 31, codice fiscale TRR PLA 63M24 B885Q;

- BARGHINI PAOLO, nato a Guidonia Montecelio (RM) il 22 agosto 1961, residente in Guidonia Montecelio, Via Colle Fiorito n. 46, codice fiscale BRG PLA 61M22 E263K;

- ANGELETTI LUCIA, nata a Roma l'11 dicembre 1967, residente in Tivoli, Via Adolfo Scalpelli n. 1, codice fiscale NGL LCU 67T51 H501X la quale rappresenta altresì l'associato DI BIAGIO ANDREA, nato a Roma l'8 settembre 1974, residente in Roma, Via Aversa codice fiscale DBG NDR 74P08 H501T;;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti essa comparente, quale Presidente, Paolo Terrone quale Vice - Presidente, ed i consiglieri Carlo Ricci e Paolo Barghini mentre è assente giustificato il consigliere Carlo Ratemi, tutti sopra generalizzati;

- che l'Associazione non possiede un Organo di Controllo;

- che tutti i presenti si reputano sufficientemente informati circa i punti posti all'ordine del giorno dichiarando di non opporsi alla trattazione degli stessi;

- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiarando altresì l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, con il consenso unanime di

tutti gli associati presenti e, pertanto, con il consenso di tutti i titolari del diritto di voto iscritti nel libro degli associati, propone di modificare il sopra esteso Ordine del giorno aggiungendo anche la modifica della sede dal Comune di Tivoli a quello di Marcellina.

Prende la parola la Presidente la quale, autorizzata dai presenti alla trattazione unitaria dei punti all'ordine del giorno, espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), nella sezione dedicata alle "Organizzazioni Di Volontariato" di cui D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, in considerazione di quanto previsto dalla riforma per gli enti dotati della qualifica di Onlus.

Al riguardo, la Presidente ricorda all'Assemblea che il regime fiscale Onlus (di cui al D.Lgs. n. 460/1997) sarà abrogato a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal CTS (artt. 102 e 104 del CTS), e che, per poter continuare ad operare ed evitare di dover devolvere il proprio patrimonio, l'Associazione dovrà iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo a tale autorizzazione (art. 34 del D.M. n. 106 del 2020) e pertanto entro il 31 marzo 2026.

Pertanto la Presidente illustra all'Assemblea, dandone lettura, il nuovo statuto sociale che regolerà la vita dell'Associazione e che adegua le norme relative al funzionamento dell'ente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

La Presidente, inoltre, illustra all'assemblea l'opportunità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica mediante la procedura di cui all'articolo 22 del D.lgs 117/2017 e pertanto rende edotta l'Assemblea che il patrimonio dell'associazione è pari ad euro 698.772,32 (seicentonovantottomilasettecentosettantadue virgola trentadue) come risulta dalla relazione redatta dal Dottor.

IRTI Alberto, nato a Guidonia Montecelio il 13 gennaio 1960 e ivi domiciliato alla via G. Garibaldi n. 81, Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Tivoli al n. AA0058 e Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 64939 con Decreto Ministeriale 13 giugno 1995 su G.U., 4^a serie speciale, n. 46-bis, del 16 giugno 1995, giurata con verbale a mio rogito in data odierna repertorio n. 376 che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente espone le ragioni per le quali si reputa opportuno spostare la sede dell'associazione dal Comune di Tivoli a quello di Marcellina, ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS all'indirizzo Strada dei Caolini n. 260.

Dopo adeguata discussione e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, per accertamento fattone dal

Presidente,

DELIBERA:

- 1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale così come integralmente modificato, che al presente atto è allegato sotto la lettera "B", e di voler ottenere la qualifica di ente del terzo settore e precisamente di Organizzazione Di Volontariato, mediante iscrizione al RUNTS nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del D.lgs. N. 117/2017;
- 2) di volere ottenere la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017, approvando il contenuto della relazione del Revisore come allegata;
- 3) di dare mandato al Presidente di fare tutto quanto necessario per ottenere la suddetta iscrizione al RUNTS nella sezione dedicata agli "Organizzazioni Di Volontariato" di cui alla lettera a) dell'art. 46 comma 1 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e di apportare al presente verbale e all'allegato testo di Statuto eventuali modifiche di carattere obbligatorio richieste dalle disposizioni di legge vigenti nonché dalle autorità competenti ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, comunicandolo all'Assemblea, e di compiere gli adempimenti necessari connessi alla comunicazione delle modifiche statutarie presso gli Uffici competenti.
- 4) di spostare la sede dal Comune di Tivoli a quello di Marcellina, ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS all'indirizzo Strada dei Caolini n. 260.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e cinquanta minuti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me e da persona di mia fiducia su nove pagine di tre fogli e da me letto, unitamente a quanto allegato, al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore tredici e quattro minuti.

Firmato: Daniela Bagazzoli

Filippo Macchini Notaio - Sigillo.

Allegato "B" AL N. 294 DI RACCOLTA

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"IL SOGNO ODV"

ART. 1 COSTITUZIONE

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "IL SOGNO- ODV", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di MARCELLINA.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 SCOPO E FINALITÀ

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, di cui al successivo articolo 5.
2. In particolare, essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore e al fine di sostenere i minori in difficoltà.
3. L'associazione, infatti, ispirandosi ai valori del Vangelo ed ai principi cristiani ha lo scopo di contribuire, tramite strutture educative e comunità alloggio, ad affrontare le problematiche di minori in difficoltà che, per situazione sociale o familiare o per comportamenti già attuati, necessitano di una azione di prevenzione educativa.
4. L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di operare a favore delle persone più emarginate e loro famiglie, facendo

accoglienza nelle diverse forme che le esigenze richiederanno mediante la gestione di Casa Famiglia con interventi orientati a:

- soddisfare i bisogni primari delle persona in stato di disagio;
- recuperare e sviluppare le potenzialità soggettive, psichiche e relazionali;
- accogliere gli ospiti per mantenerli, istruirli ed educarli, tutelandone lo sviluppo psico-fisico ed affettivo, curandone le relazioni sociali, l'incolumità, l'educazione, l'igiene, l'alimentazione e quanto necessario per mantenere e migliorare uno sviluppo ottimale;
- sostenere l'autonomia dei soggetti e favorirne l'inserimento nella vita sociale utilizzando al meglio tutte le risorse positive presenti nel territorio;
- ricostruire un contesto di appartenenza che integri le diverse fasi esistenziali;
- facilitare i rapporti tra il minore ed i genitori sostenendo il reinserimento , ove possibile , presso il nucleo familiare di origine;
- curare le attività formative ed educative , favorendo l'inserimento ed il recupero della situazione scolastica e sociale, prestando la massima attenzione alla vita di relazione sia all'interno che all'esterno della Casa Famiglia;
- creare le opportunità per la fruizione attiva di spettacoli ed attività ricreative (cinema, spettacoli teatrali, musica, sport) e per la pratica di attività di laboratorio e di animazione teatrale e culturale , anche per gli obiettivi di aggregazione e risocializzazione;
- stimolare i processi creativi in modo da sviluppare interesse ed autostima; in particolare sono previste attività di manipolazione, attività pittorica, attività di movimento, fruizione guidata dei programmi televisivi, alfabetizzazione informatica;
- instaurare un rapporto educativo , non sostitutivo delle figure genitoriali , attraverso la relazione quotidiana tra i minori e gli educatori;
- realizzare , attraverso al continuità del rapporto e la collaborazione reciproca , un progetto di educazione individuale in funzione dei ritmi e degli eventi della vita quotidiana condivisi;
- richiamare costantemente le persone accolte ai valori di solidarietà e condivisione nella prospettiva della costruzione attiva del proprio futuro,
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate alla tutela dei minori con manifestazioni pubbliche in collaborazione con gli enti locali ed altre realtà associative.

5. Per le finalità suddette l'Associazione svolge prevalentemente in favore dei terzi le attività di interesse

generale meglio indicate nel successivo articolo, in ossequio alla disciplina del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

ART. 6 ATTIVITÀ SECONDARIE E RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli articolo 7 e 79 del Decreto Legislativo numero 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

3. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o

erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART.7 VOLONTARI

1. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari; ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari.

4. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

6. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

7. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Possono essere ammessi come soci organizzazioni di volontariato, altri enti del terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

3. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

6. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio e deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di ammissione.

ART. 9 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento

mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali; hanno inoltre diritto di frequentare i locali sociali ed utilizzare le strutture senza modificarne la naturale destinazione.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- . Decesso;
- . Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- . Decadenza: la decadenza per morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- . Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre per indegnità nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di Controllo, se nominato.

2. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata triennale.

ART. 12 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione;
- f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato;
- g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- h) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- i) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ART. 14 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo ad altro ente del terzo settore deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di

accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 15 NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 16 CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. E' ammessa la convocazione scritta anche per via telematica.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario

dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui al precedente articolo 14 c 6 del presente Statuto si darà atto nei relativi verbali.

ART. 17 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- g) indire adunanze, convegni, ecc.;
- h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- i) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- l) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- m) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

n) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 9 comma 3 del presente Statuto;

o) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

ART. 18 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, salvo espressa indicazione da parte dell'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 19 IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 20 ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- h) partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

ART. 21 LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 22 RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi tra le altre delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolta fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale

attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I versamenti degli associati soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

6. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 24 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. Il bilancio e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio

sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

5. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati, nei tempi previsti dall' art. 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 25 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

ART. 26 CONTROVERSIE

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 27 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

2. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla

naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Firmato: Daniela Bagazzoli

Filippo Macchini Notaio - Sigillo.

Certificazione di conformità di copia informatica a
originale analogico

(art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, legge 16 febbraio
1913 n. 89)

Io sottoscritto Filippo Macchini, Notaio in TIVOLI, con studio ivi in
Via Vincenzo Pacifici, 20 , iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto
Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la
presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico, allegati inclusi, conservato nei miei rogiti,
firmato a norma di legge.

TIVOLI, 13 febbraio 2026